

**DELIMITAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO
LIMITATO DELL'AREA PEDONALE E DELLE
ZONE A RILEVANZA URBANISTICA
E LORO DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO**

**Allegato alla
Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 13.10.2005**

(Art. 7 D. L.vo 30/04/1992 n. 285)

1- PREMESSA

- 1.1- RIFERIMENTI NORMATIVI
- 1.2- ZONA A TRAFFICO LIMITATO Z.T.L.
- 1.3- AREA PEDONALE A.P.
- 1.4- ZONA A RILEVANZA URBANISTICA Z.R.U.
- 1.5- SOSTA VEICOLI RESIDENTI Z.T.L. E Z.R.U.

2- CATEGORIE di VEICOLI

- 2.1- CATEGORIE SENZA SPECIFICO CONTRASSEGNO
- 2.2- CATEGORIE CON SPECIFICO CONTRASSEGNO IN Z.T.L.
- 2.3- CATEGORIE CON SPECIFICO CONTRASSEGNO IN Z.R.U.

3- GESTIONE DEI CONTRASSEGNI

3.1- PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI DEFINITIVI

- 3.1.1 – RICHIESTA NUOVO CONTRASSEGNO
- 3.1.2 - RINNOVO CONTRASSEGNO
- 3.1.3 - SOSTITUZIONE VEICOLO O VARIAZIONE TARGA
- 3.1.4 - ALTRA VARIAZIONE O PERDITA CONTRASSEGNO
- 3.1.5 - MODALITA' ESPOSIZIONE CONTRASSEGNI

3.2 – PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI TEMPORANEI

3.3 – VALIDITA' CONTRASSEGNI

3.4 – TIPOLOGIE DI CONTRASSEGNI DEFINITIVI

3.5. – VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DI GESTIONE

4- STRADARIO

- 4.1 – ELENCO STRADE E PIAZZE IN ZTL
- 4.2 – ELENCO STRADE E PIAZZE AREA PEDONALE
- 4.3 – ELENCO STRADE E PIAZZE Z.R.U.
- 4.4 - ELENCO STRADE E PIAZZE SOSTA RISERVATA VEICOLI RESIDENTI Z.T.L.
- 4.5 - ELENCO STRADE E PIAZZE SOSTA RISERVATA VEICOLI RESIDENTI Z.R.U.

5 – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1 – PREMESSA

1.1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

la disciplina di gestione delle ZTL e ZRU si basa sulle modalità e sulle procedure stabilite dalle norme del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30/04/92 n. 285, come modificato dal D.L.vo 10/09/1993 n. 360 e dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495, come modificato dal D.L.vo 16/09/1996 n. 610, per la delimitazione e regolamentazione della circolazione e sosta nelle “AREE PEDONALI”, nelle “ZONE A TRAFFICO LIMITATO”, nelle “ZONE A RILEVANZA URBANISTICA”.

In particolare, dalle norme che regolamentano il Codice della Strada, si richiamano :

- **l’art. 3, punto 2**, che definisce il significato di “AREA PEDONALE : zona interdetta alla circolazione dei veicoli salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motorie, nonché per quelli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi”.
- **l’art. 3, punto 54**, che chiarisce il significato della denominazione “ZONA A TRAFFICO LIMITATO” come segue : “area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”.
- **L’art. 7, comma 8, riporta** :”Qualora il Comune... disponga l’installazione dei dispositivi di controllo della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,... E in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”.
- **L’art. 7, comma 9**, testualmente prevede : “I Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”.

(...)

- “Analogamente i Comuni provvedono a delimitare le zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico di cui al secondo periodo del comma 8”.
- **l’art. 7, comma 11**, prevede inoltre : “Nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistano condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i Comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona a titolo gratuito od oneroso”.

Conseguentemente alle norme sopra indicate, la presente **DISCIPLINA di gestione della Zona a Traffico Limitato** (di seguito indicate con la sigla ZTL), **dell’Area Pedonale** (di seguito indicate con la sigla AP) , e **delle Zone a Rilevanza Urbanistica** (di seguito indicate con la sigla ZRU) , è approvata come allegato, costituente parte integrante, alla delibera di Giunta Comunale n. del , che sostituisce la Delibera C.C. n. 12 del 25.01.91 con la quale veniva approvato il regolamento relativo al funzionamento

della zona a traffico limitato, dell'area pedonale urbana ed istituite le zone regolamentate a disco orario.

1.2 – ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Detta zona è interdetta alla circolazione ed alla sosta di tutti i veicoli a motore ed a trazione animale, fatte salve le eventuali autorizzazioni che saranno rilasciate alle categorie previste dal successivo art. 2 .

L'orario di funzionamento della ZTL è : dalle ore 00,00 alle ore 24,00 dei giorni feriali e festivi.

Sono consentite le **operazioni di carico e scarico merci**, esclusivamente nei seguenti orari:

dalle ore 7,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00

pertanto i permessi rilasciati alle attività **commerciali e artigianali** ricadenti nell'area e ai **corrieri**, si intendono validi, **sia per il transito, sia per le operazioni di carico e scarico soltanto in tali orari.**

Per tutte le altre categorie , previste al successivo art. 2, punti 1 e 2 , è possibile sostare per le suddette operazioni, senza limitazione di orario e per il tempo strettamente necessario.

La sosta è regolamentata dalla apposita segnaletica in loco e riservata ai residenti.

Per i medici in servizio è consentita la sosta per le visite domiciliari con l'esposizione dell'apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine.

1.3 - AREA PEDONALE

Detta zona è interdetta alla circolazione ed alla sosta di tutti i veicoli a motore ed a trazione animale , fatte salve le eventuali autorizzazioni rilasciate alle categorie previste dal successivo art.2.

Il divieto di cui sopra è inteso per tutto l'arco della giornata (24 ore) sia essa festiva che feriale.

1.4 - ZONE A RILEVANZA URBANISTICA

Vista la Delibera di Giunta n. del , con la quale sono state individuate, nell'ambito dell'area centrale urbana, zone di particolare rilevanza urbanistica, riportate all'art. 4.3 della presente disciplina, nelle suddette zone sarà consentita la sosta dei veicoli di proprietà di cittadini ivi residenti, nelle strade e piazze riportate all'art. 4.5.

1.5 – SOSTA VEICOLI RESIDENTI ZTL E ZRU

- In P.le Curtatone e Montanara, Via Cocchi e Via S. Martino sono riservati spazi di sosta per residenti nelle vie e piazze della ZTL.
I residenti nelle aree suddette dovranno esporre, durante la sosta, in maniera visibile il contrassegno rilasciatogli per il transito in ZTL.

- In P.zza Castelvechio , P.za del Popolo, Via E. Fermi e P.za P. Giraldi, sono riservati spazi di sosta per i residenti nelle vie e piazze della ZRU.
- I residenti nelle aree suddette dovranno esporre, durante la sosta, in maniera visibile il contrassegno rilasciatogli allo scopo.

2 – CATEGORIE DI VEICOLI

2.1 – CATEGORIE SENZA SPECIFICO CONTRASSEGNO

In deroga al divieto è consentito il transito in ZTL alle seguenti categorie di veicoli, senza esposizione di contrassegno identificativo :

- veicoli che trasportano o siano condotti da persone con limitate o impedito capacità motorie, con l'esposizione dell'apposito contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada.
- veicoli del trasporto pubblico locale in servizio nelle linee della rete urbana.
- Taxi ed autovetture adibite al noleggio con conducente limitatamente ai casi di accompagnamento o prelievo di persone nelle vie in oggetto.
- Mezzi di soccorso
- Veicoli di coloro che hanno la necessità di recarsi presso Alberghi e Pensioni esistenti nella zona (è sufficiente una dichiarazione verbale agli agenti addetti al controllo della ZTL, senza esibire permessi o prenotazioni).
- Veicoli in servizio di Polizia, Carabinieri, FF.AA.,Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Vigilanza notturna, Autorità Giudiziaria, con insegna stampata esternamente al veicolo o con apposito segnale distintivo esposto;
- Veicoli del Comune di Borgo San Lorenzo, della Fiorentinagas, dell'Enel, di Publiambiente, delle Poste Italiane e dei gestori nazionali della telefonia fissa e mobile, delle ASL, del servizio comunale di affissioni , veicoli blindati portavalori, macchine operatrici spazza neve , con insegna stampata esternamente al veicolo e purchè vi sia la necessità di accesso per motivi di servizio;
- Auto funebri per trasporto feretri;
- Veicoli di medici in visita nelle zone in oggetto : per il transito e la sosta nella ZTL dei medici, consentiti solo ed esclusivamente per visite a domicilio nelle vie in ZTL, deve essere obbligatoriamente esposto, sul cruscotto anteriore dell'auto, il contrassegno o la tessera di iscrizione all'ORDINE.
- Veicoli utilizzati ed abilitati al trasporto merci di attività artigianali o commerciali , vettori, agenti di commercio e fornitori per esigenze legate a rifornimenti o servizi

LIMITATAMENTE ALLE SEGUENTI FASCE D'ORARIO :

dalle ore 7,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00

La sosta di tutti i veicoli sopraindicati è consentita, senza limitazione di orario **ma solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni.**

E' comunque obbligatorio rispettare i divieti di sosta indicati in loco da apposita segnaletica.

2.2 - CATEGORIE CON SPECIFICO CONTRASSEGNO IN Z.T.L.

Sono esclusi dall'osservanza dei divieti di transito derivanti dalla disciplina della ZTL, purchè **muniti di specifico CONTRASSEGNO**, da richiedersi secondo le modalità previste dalla presente disciplina al cap. 3, le seguenti categorie di veicoli:

- a) veicoli di proprietà di cittadini residenti
- b) veicoli in uso, e non di proprietà, di cittadini residenti che dichiarino ciò con apposita certificazione da allegare alla richiesta di autorizzazione
- c) veicoli di proprietà dei ministri di culto ricadenti nella zona interessata
- d) veicoli di cittadini domiciliati nella zona interessata

Alle categorie di cui sopra verrà rilasciato **UN SOLO CONTRASSEGNO SUL QUALE VERRANNO RIPORTATE PIU' TARGHE (MAX TRE) NEL CASO IL RICHIEDENTE SIA INTESTATARIO DI PIU' VEICOLI O DICHIARI DI AVERNE IN USO.**

Lo stesso contrassegno consente, ai veicoli delle categorie sopraelencate, la **sosta negli spazi ad esse riservati**, previsti all'interno ed all'esterno della ZTL e riportati all'art. 4.4 della presente disciplina.

- e) ai veicoli di cittadini che hanno in uso fondi ricadenti nella zona interessata
- f) ai veicoli di proprietà delle attività commerciali e/o artigianali ricadenti nella zona interessata
- g) veicoli di imprese artigiane e non, utilizzati per il trasporto delle attrezzature necessarie per interventi di riparazione caldaie a gas e metano – L'attività per cui viene richiesto il permesso dovrà risultare alla voce "attività dell'impresa" del certificato camerale

I veicoli di proprietà delle attività commerciali e/o artigianali, ricadenti nella zona, potranno accedere e sostare , per le operazioni di carico e scarico, limitatamente alle fasce orarie :

dalle ore 7,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00

Ad essi è rilasciato il contrassegno a nome della Ditta esercitante l'attività economica ed il richiedente dovrà riportare sulla domanda l'esatta dizione così come indicata nei documenti di iscrizione alla Camera di Commercio o nei registri della Partita IVA.

Per i casi di comprovata necessità ed urgenza in orari diversi da quelli consentiti può essere richiesto contrassegno temporaneo come indicato al punto 3.2.

2.3 – CATEGORIE CON SPECIFICO CONTRASSEGNO IN ZRU

Ai veicoli di proprietà oppure in uso di cittadini residenti e/o domiciliati all'interno delle Zone di Rilevanza Urbanistica , indicate al Capitolo 4.3 della presente disciplina, è riservata la sosta nelle vie e piazze riportate al cap. 4.5 con esposizione, durante la sosta, in maniera visibile sul cruscotto , dell'apposito contrassegno allo scopo rilasciatogli.

3 – GESTIONE DEI CONTRASSEGNI

3.1- PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI DEFINITIVI

3.1.1 RICHIESTA NUOVO CONTRASSEGNO

Le persone o Ditte che possono ottenere il contrassegno al transito e/o alla sosta nella ZTL o ZRU, possedendo i requisiti previsti di cui ai punti 2.1 e 2.2, devono:

- inoltrare apposita domanda in bollo al Dirigente del Servizio Tecnico usando gli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), specificando, sotto la propria personale responsabilità : le loro generalità, la loro qualifica, il/i mezzo/i per il quale è richiesto il permesso, dando atto di conoscere le norme della presente Disciplina.
- Dopo la necessaria istruttoria, verrà rilasciato il contrassegno corrispondente alla categoria di appartenenza.

3.1.2. RINNOVO CONTRASSEGNO

Per il rinnovo del contrassegno in scadenza il richiedente deve presentare, con propria firma, apposita domanda di RINNOVO del contrassegno , presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), con le stesse procedure previste per il rilascio.

Il mancato rinnovo del contrassegno scaduto comporta la perdita del diritto di transito e/o sosta, e , se ugualmente esibito, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada.

3.1.3. SOSTITUZIONE VEICOLO O VARIAZIONE TARGA

In caso di SOSTITUZIONE DEL VEICOLO con un nuovo veicolo (sempre di proprietà o in uso del richiedente) o VARIAZIONE DI TARGA il rilascio di **VARIAZIONE DI CONTRASSEGNO** può avvenire previa **obbligatoria restituzione del contrassegno relativo al precedente veicolo** e presentazione della nuova carta di circolazione aggiornata.

La comunicazione di sostituzione del veicolo o di variazione di targa deve essere inoltrata dal richiedente, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) aggiornando la richiesta del contrassegno originale.

3.1.4 ALTRA VARIAZIONE O PERDITA CONTRASSEGNO

Nel caso di TEMPORANEA SOSTITUZIONE DEL VEICOLO per riparazione o cause di forza maggiore, può essere rilasciato, nel rispetto della vigente legislazione sul bollo, dagli **Uffici della Polizia Municipale un permesso temporaneo** (validità massima 45 giorni), previa riconsegna del **contrassegno originario**.

Nel caso invece di **variazioni della residenza, dimora o sede legale all'interno delle aree di ZTL e ZRU**, deve essere inoltrata dal richiedente una richiesta di **VARIAZIONE DEL CONTRASSEGNO**, previa **obbligatoria restituzione del contrassegno precedente**, presso l'Ufficio URP.

Eventuali variazioni di residenza, dimora o sede legale dell'impresa o del nome dell'intestatario comportano la presentazione di una **nuova richiesta e il rilascio di un NUOVO CONTRASSEGNO**.

In caso di **SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO** il titolare dovrà presentare apposita dichiarazione da allegare alla richiesta di **DUPLICATO DI CONTRASSEGNO**.

3.1.5 MODALITA' ESPOSIZIONE CONTRASSEGNI

I contrassegni devono essere esposti in modo visibile sul cruscotto anteriore del veicolo, durante il transito e la sosta.

In caso di illeggibilità del contrassegno occorre sostituirlo inoltrando richiesta all'Ufficio URP che rilascerà CONTRASSEGNO SOSTITUTIVO , previa riconsegna del precedente contrassegno.

L'illeggibilità del contrassegno corrisponderà alla violazione della non esposizione del contrassegno con la conseguente sanzione prevista al successivo punto 3.5..

3.2 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI TEMPORANEI

Per esigenze connesse ad operazioni occasionali e temporanee da svolgersi all'interno della ZTL , per documentate esigenze personali di carattere eccezionale e per le esigenze di variazione di contrassegni di cui ai precedenti punti, può essere richiesto, al **Comando di Polizia Municipale**, il contrassegno temporaneo per transito e sosta operativa connessa alle esigenze funzionali indicate dal richiedente.

I conducenti dei veicoli autorizzati dovranno esporre il contrassegno nei modi di cui al precedente art.3.1.5 .

3.3. - VALIDITA' DEI CONTRASSEGNI

Il contrassegno ha durata triennale a decorrere dalla data del rilascio .

I permessi temporanei rilasciati in caso di sostituzione del veicolo per riparazione o cause di forza maggiore, possono avere una validità massima di 45 giorni (art. 3.1.3).

3.4 – TIPOLOGIE DI CONTRASSEGNI DEFINITIVI

- 1) Contrassegno di colore **Rosso** lettera **R** per le categorie previste all'art. 2.2 **lettere a) b) c) d)**.
- 2) Contrassegno di colore **Giallo** lettera **A** per le categorie previste all'art. 2.2 **lettere e) f) g)**.
- 3) Contrassegno di colore **Verde** lettera **S** per le categorie previste all'art. 2.3

3.5 – VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DI GESTIONE DELLA ZTL E DELLA ZRU.

La validità del contrassegno ZTL o ZRU è direttamente connessa al possesso dei requisiti previsti dalla presente disciplina.

Il venir meno di uno solo dei suddetti requisiti comporta quindi automaticamente la nullità del contrassegno.

Pertanto la persona o la Ditta interessate che usufruiranno di un contrassegno privo anche di uno solo dei requisiti indicati dalla presente disciplina si intenderanno prive del contrassegno e quindi soggiaceranno alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Inoltre il venir meno anche solo di una delle seguenti condizioni :

- mancato rinnovo del contrassegno nei termini prescritti;
- mancato rinnovo del contrassegno per variazione di targa;
- mancato rinnovo o modifica del contrassegno per variazione di zona e del diritto di sosta;
- mancata modifica del contrassegno in caso di vendita dell'auto ad altra persona o ditta anche se in possesso dei requisiti per ottenere il contrassegno ZTL o ZRU;
- mancato aggiornamento o modifica del contrassegno per variazioni previste dalla presente Disciplina oltrechè dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;

comporta di fatto ed immediatamente la **nullità del contrassegno** e le conseguenti sanzioni previste dal Codice della Strada per l'accesso e/o la sosta nella ZTL o ZRU senza averne titolo.

Nel caso di **mancata esposizione del contrassegno o di esposizione difforme rispetto alle modalità stabilite**, si procede alla sanzione ai sensi dell'art. 198 ,2° comma, del Codice della Strada.

I contraffattori del contrassegno saranno puniti a norma di quanto disposto dal Codice Penale.

4 – STRADARIO

4.1 – ELENCO STRADE E PIAZZE IN ZTL

Le strade e piazze in ZTL , evidenziate nella allegata planimetria (All. A), sono le seguenti :

- C.so Matteotti (da P.za Garibaldi a P.le Curtatone e Montanara)
- Via Cocchi
- P.za Cavour
- Via San Martino
- Via Mazzini
- P.zetta Romagnoli
- Via P. Corso
- Vicolo Ghibellino
- Vicolo Manino

4.2. – ELENCO STRADE E PIAZZE AREA PEDONALE

Evidenziata nella allegata planimetria (ALL.B)

- P.za Garibaldi

4.3. – ELENCO STRADE E PIAZZE IN ZRU

Le strade e piazze in ZRU, evidenziate nelle allegate planimetrie (ALL.C, C1), sono le seguenti:

- C.so Matteotti (da P.za San Giovanni Bosco a P.za Garibaldi)
- P.za del Popolo
- P.za Garibaldi (parte)
- Via O. Bandini
- Via S. Omobono
- Via San Francesco
- Via Luca e Luigi Pulci
- P.za Castelvechio
- Vicolo di Castelvechio
- C.so Matteotti (da P.le Curtatone e Montanara a V.le P. Giraldi)

4.4 – ELENCO STRADE E PIAZZE SOSTA RISERVATA VEICOLI RESIDENTI IN ZTL

Nelle seguenti strade è prevista la sosta riservata ai residenti in ZTL :

- P.le Curtatone e Montanara
- Va Cocchi
- Via San Martino

4.5 – ELENCO STRADE E PIAZZE SOSTA RISERVATA VEICOLI RESIDENTI IN ZRU

Nelle seguenti strade è prevista la sosta riservata ai residenti in ZRU :

- P.za Castelvechio
- P.za del Popolo
- Via E. Fermi

5 – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

La presente disciplina sostituisce integralmente la deliberazione C.C. n. 12 del 25/01/91 ed ogni altro atto amministrativo, comprese le ordinanze in materia ed ogni altro precedente provvedimento in contrasto.

La presente disciplina entra in vigore dopo tre mesi dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Da tale data i titolari dei contrassegni rilasciati con la precedente disciplina dovranno provvedere all'adeguamento entro ulteriori mesi sei.